



Regione Lombardia

DECRETO N. 177

Del 13/01/2026

Identificativo Atto n. 25

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA

Oggetto

MODALITÀ APPLICATIVE DEI BENEFICI RICONOSCIUTI PER L'ANNO 2026 A SEGUITO DI ACQUISTO E DEMOLIZIONE DI PARTICOLARI VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, LETT. F), DELLA L.R. 30 DICEMBRE 2025, N. 20, CHE HA INTRODOTTO MODIFICHE ALL'ART. 44, DELLA L.R. N. 10/2003.

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

VISTA la l.r. 14 luglio 2003 n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali”;

VISTA la l.r. 28 dicembre 2017, n. 42 “Legge di Stabilità 2018-2020” ed in particolare l’art. 6 con cui sono state introdotte modifiche alla sopra richiamata l.r. 14 luglio 2003, n. 10;

VISTA la l.r. 28 dicembre 2018, n. 24, “Legge di Stabilità 2019-2021” ed in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e) e f) e commi 2 e 3, in cui sono stabilite modifiche alla citata l.r. n. 10/2003;

VISTA la l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, “Legge di Stabilità 2020-2022” ed in particolare l’art. 4, comma 1, lettere c) e d), con cui sono stabilite modifiche alla citata l.r. n. 10/2003;

VISTA la l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, “Legge di Stabilità 2021-2023” ed in particolare l’art. 11, comma 1, lettere da c) ad f), con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche alla citata l.r. n. 10/2003;

VISTA la l.r. 27 dicembre 2021, n. 25, “Legge di Stabilità 2022-2024” ed in particolare l’art. 5 con il quale sono state apportate modifiche all’art. 44, della richiamata l.r. n. 10/2003;

VISTA la l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, “Legge di stabilità 2023-2025” ed in particolare l’art. 14, con il quale sono stati ridefiniti i requisiti previsti dall’art. 44 della l.r. n. 10/2003;

VISTA la l.r. 29 dicembre 2023, n. 9 “Legge di stabilità 2024-2026” ed in particolare l’art. 7, comma 1, lett. c), con il quale sono stati ridefiniti i requisiti previsti dall’art. 44 della l.r. n. 10/2003;

VISTA la l.r. 30 dicembre 2024, n. 22 “Legge di stabilità 2025-2027” ed in particolare l’art. 6, comma 1, lett. b), con il quale sono stati ridefiniti i requisiti previsti dall’art. 44 della l.r. n. 10/2003;

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 44 della citata l.r. n.10/2003, come ulteriormente integrato, da ultimo, con le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 20/2025 “Legge di stabilità 2026-2028” che prevede:

- l’esenzione per tre periodi d’imposta dal pagamento della tassa automobilistica regionale per particolari categorie di autovetture, “appartenenti alla classe emissiva EURO 6 immatricolate a partire dal 1° gennaio 2021 con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina”, acquistate nell’anno 2026 a condizione che, nel medesimo anno, si provveda alla demolizione di veicoli appartenenti a componenti dello stesso nucleo familiare;



Regione Lombardia

- un provvedimento dirigenziale per la definizione delle modalità applicative per la fruizione dei benefici di cui al comma 19 bis2 del richiamato art. 44;

VISTE:

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”, ed in particolare l’art. 14 che prevede la possibilità di promuovere misure e iniziative per il rinnovo del parco veicolare pubblico e privato destinato a passeggeri e merci;
- le dd.G.R. 11 settembre 2013, n. 593 e 2 agosto 2018, n. 449 che hanno approvato rispettivamente il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e il suo l’aggiornamento individuando, in particolare, le misure di piano;

RICHIAMATI:

- il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, n. 1744, del 12 febbraio 2018, “Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l’anno 2018 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli” che ha disciplinato, in attuazione dell’art. 44, comma 19 ter, della l.r. n. 10/2003, analogo beneficio per l’anno 2018;
- il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, n. 482, del 17 gennaio 2019, “Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l’anno 2019 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli” che ha disciplinato, in attuazione dell’art. 44, comma 19 ter, della l.r. n. 10/2003, analogo beneficio per l’anno 2019;
- il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, n. 1996, del 18 febbraio 2020, “Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l’anno 2020 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli” che ha disciplinato, in attuazione dell’art. 44, comma 19 ter, della l.r. n. 10/2003, analogo beneficio per l’anno 2020;
- il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, n. 16657, del 31 dicembre 2020, “Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l’anno 2021 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli” che ha disciplinato, in attuazione dell’art. 44, comma 19 ter, della l.r. n. 10/2003, analogo beneficio per l’anno 2021;
- il decreto del Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali n. 18981 del 29 dicembre 2021, “Modalità applicative dei benefici riconosciuti per l’anno 2022 a seguito



Regione Lombardia

di acquisto e demolizione di particolari veicoli ai sensi dell'art. 5, della l.r. 27 dicembre 2021, n. 25, che ha introdotto modifiche all'art. 44, della l.r. n. 10/2003" che ha disciplinato analogo beneficio per l'anno 2022;

- il decreto del Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali n. 50, del 9 gennaio 2023, "Modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2023 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere a) e b), della L.R. 29 dicembre 2022, n. 34, che ha introdotto modifiche all'art. 44, della l.r. n. 10/2003" che ha disciplinato analogo beneficio per l'anno 2023;
- il decreto del Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali n. 1133, del 11 gennaio 2024, "Modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2024 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli ai sensi dell'art. 7 comma 1, lett. c), della l.r. 29 dicembre 2023, n. 9, che ha introdotto modifiche all'art. 44, della l.r. n. 10/2003";
- il decreto del Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali n. 860, del 27 gennaio 2025, "Modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2025 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. b), della l.r. 30 dicembre 2024, n. 22, che ha introdotto modifiche all'art. 44, della l.r. n. 10/2003"

EVIDENZIATO che la sopra richiamata disposizione di cui all'art. 44 della citata l.r. n.10/2003, come modificato, da ultimo, dalla legge regionale di stabilità 2026-2028, n. 20/2025, volta a promuovere la sostituzione del parco veicolare circolante più inquinante con mezzi a minori emissioni appartenenti alla classe EURO 6, immatricolati a partire dal 1° gennaio 2021 (> o uguali a EURO 6d), di potenza fino a 100 Kw e con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina, è coerente con le politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria;

PRESO ATTO, pertanto, di quanto stabilito al comma 19 bis2 dell'art. 44 della l.r. n. 10/2003, che prevede l'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale, con riferimento a tre periodi d'imposta compresi nel triennio, a favore delle persone fisiche residenti in Regione Lombardia, che acquistano, nell'anno 2026, un'autovettura nuova o usata, fino a 100 kw di potenza, appartenente alla classe emissiva EURO 6 immatricolate a partire dal 1° gennaio 2021 (> o uguali EURO 6d) e con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina, previa rottamazione di un veicolo inquinante di proprietà del medesimo nucleo familiare anagrafico;

CONSIDERATO che i soggetti beneficiari dell'agevolazione che provvedano erroneamente al pagamento della tassa automobilistica dovranno essere rimborsati dell'importo versato anche per quanto previsto dall'art. 15 della l.r. n. 10/2003;



Regione Lombardia

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20.6.2023 n. 42/2023 e in particolare l'obiettivo strategico 5.1.5 - "Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni";

VERIFICATO che il legislatore regionale ha inteso valorizzare gli obiettivi del PRSS rimodulando le agevolazioni per i veicoli, cosiddetti, ibridi (art. 4, comma 1, lett. i) e j) della l.r. 20/2025) a seguito della quale i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna, di potenza termica fino a 100 Kw, immatricolati per la prima volta, anche all'estero, a decorrere dal 1° gennaio 2026, beneficiano della riduzione del 50% del pagamento della tassa automobilistica dalla data di prima immatricolazione per i periodi come di seguito indicati:

- a. sessanta mesi se le emissioni di CO₂ sono comprese fra 1 e 60 g/km;
- b. ventiquattro mesi se le emissioni di CO₂ risultano superiori a 60 g/km e fino a 120 g/km.

Per i veicoli provenienti dall'estero o da altra Regione, l'esenzione si applica per i soli periodi residui rispetto alla data di prima immatricolazione ricadenti nella competenza della Regione Lombardia secondo quanto indicato all'art. 48, comma 5 lett. c-sexies e comma 5.1 essendosi conclusa l'agevolazione di cui al comma 5, lett. c-quinquies al 31 dicembre 2025;

VISTA la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la d.G.R. n. XII/1825 del 29 gennaio 2024 - I Provvedimento organizzativo 2024 - relativa alle competenze della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali e al rinnovo dell'incarico dirigenziale al dr. Michele Colosimo,

DECRETA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di approvare l'Allegato A al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso, concernente le modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2026 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), della l.r. 30 dicembre 2025, n. 20, che ha introdotto modifiche all'art. 44, della l.r. n. 10/2003;
2. di disporre il rimborso dell'importo versato a titolo di tassa automobilistica a favore dei soggetti che risultino in possesso dei requisiti per fruire del beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento del medesimo tributo per l'anno 2026 anche per quanto previsto dall'art. 15 della l.r. n. 10/2003;
3. di stabilire che, per l'anno 2026, l'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica è cumulabile con quanto previsto all'art. 48, comma 5 lett. c-sexies) e comma 5.1 della l.r. 10/2003, se i requisiti prescritti risultano pienamente rispettati e assorbono, se più favorevoli, la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli



Regione Lombardia

appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna, di potenza termica fino a 100 Kw, immatricolati per la prima volta, anche all'estero, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dalla data di prima immatricolazione per i periodi come di seguito indicati:

- a) sessanta mesi se le emissioni di CO2 sono comprese fra 1 e 60 g/km;
- b) ventiquattro mesi se le emissioni di CO2 risultano superiori a 60 g/km e fino a 120 g/km.

Al termine del triennio esente si beneficerà della riduzione del 50% della tassa automobilistica per i residui periodi tributari nel solo caso di cui alla precedente lettera a).

Laddove sussistano i presupposti, l'agevolazione è cumulabile con analoghe misure fiscali stabilite dalla legislazione statale.

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

Il Dirigente
MICHELE COLOSIMO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.